

- (18) Durante l'inchiesta iniziale sono stati raccolti dati sul dumping e sul pregiudizio riguardanti i pezzi fusi di ghisa grigia e di ghisa duttile. In particolare, i questionari inviati alle parti interessate note e a quelle che si erano manifestate chiedendo un questionario, includevano entrambi i tipi nella descrizione dei tipi di prodotto che dovevano essere indicati nella classificazione del prodotto (numeri di controllo del prodotto). Di conseguenza, era chiaro a tutte le parti che hanno collaborato e ricevuto un questionario che l'inchiesta riguardava i pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Dato che la classificazione del prodotto comprendeva entrambi i tipi, tutte le conclusioni dell'inchiesta iniziale concernente il dumping, il pregiudizio, il rapporto di causalità e l'interesse comunitario si riferivano ai pezzi fusi di ghisa grigia e duttile.
- (19) Inoltre, il testo di informazione finale inviato a tutte le parti interessate e il regolamento che istituisce misure definitive menzionavano in vari punti che i pezzi fusi possono essere di ghisa grigia o duttile (cfr. in particolare i considerando 18, 20 e 21). Le differenze tra i due tipi di pezzi fusi sono state esaminate e spiegate (cfr. detti considerando). Il regolamento che istituisce misure definitive conclude infine, nel considerando 22, che l'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di pezzi fusi presentano, nonostante le differenze tra ghisa grigia e duttile, le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base, hanno sostanzialmente le stesse applicazioni e possono essere considerati tipi diversi dello stesso prodotto.
- (20) Da quanto precede si può concludere che l'inchiesta iniziale comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile. Anche nell'ipotesi che ciò non fosse chiaro nell'avviso di apertura, le parti interessate hanno avuto varie possibilità di rendersi conto che l'inchiesta comprendeva pezzi fusi di ghisa grigia e duttile, dato che ciò era menzionato nella versione non riservata della denuncia, nei questionari ed era stato comunicato alle parti nella fase definitiva.
- (21) Dopo la comunicazione delle conclusioni finali di questo riesame, una parte interessata ha sostenuto che l'avviso di apertura dell'inchiesta iniziale doveva indicare chiaramente la definizione del prodotto. Dato che tale avviso di apertura menzionava solo che i pezzi fusi erano di ghisa non malleabile, un importatore di pezzi fusi di ghisa malleabile poteva essere certo che i suoi prodotti non fossero compresi nell'indagine e non aveva bisogno di consultare la versione non riservata della denuncia.
- (22) In base al testo dell'avviso d'apertura iniziale, non si può sostenere che i pezzi fusi di ghisa duttile fossero esplicitamente o implicitamente esclusi dalla definizione del prodotto in esame. In primo luogo va notato che nel primo paragrafo dell'avviso di apertura si menzionava che la Commissione ha ricevuto «una denuncia [...] secondo la quale le importazioni di alcuni pezzi fusi originarie della Repubblica popolare cinese [...] sono oggetto di pratiche di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria». In secondo luogo, al punto 2 («Prodotto») si menzionava che erano compresi i pezzi fusi di ghisa non malleabile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei, ma non si specificava che cosa si intendesse con «non malleabili». In questo contesto si ricorda che i codici NC menzionati nell'avviso di apertura erano esplicitamente «forniti a titolo puramente indicativo» e quindi non si può sostenere che limitassero la definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale. Pertanto, l'avviso di apertura conteneva già elementi che indicavano all'importatore o al produttore esportatore di pezzi fusi di ghisa duttile del tipo usato per coprire e/o fornire accesso a sistemi superficiali o sotterranei che i pezzi fusi di ghisa duttile potevano essere compresi nell'inchiesta. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta.
- (23) Ad ogni modo, anche nell'ipotesi che ciò non fosse esatto, l'avviso di apertura del riesame era chiaro al riguardo. Al punto 3 (Motivazione del riesame) si indicava che mentre la parte descrittiva del regolamento che istituisce misure definitive comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile, su questo punto era opportuno chiarire la definizione della parte operativa del regolamento. Esso invitava esplicitamente tutti gli operatori a comunicare le loro osservazioni e a presentare elementi di prova a sostegno di queste opinioni. L'importatore interessato non ha però presentato elementi che provassero che uno o più dei suoi fornitori soggetti al dazio non avevano compreso che l'inchiesta iniziale comprendeva anche i pezzi fusi di ghisa duttile. In questo contesto va notato inoltre che l'avviso di apertura del riesame sottolineava al punto 9 che tutte le parti che lo desiderassero potevano richiedere un altro riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, nessun esportatore di prodotti soggetti a un dazio ha affermato di non aver capito, nel corso dell'inchiesta iniziale, che vi fossero compresi anche i pezzi fusi di ghisa duttile e che perciò dovesse essere aperto ora un altro riesame per ricalcolare il dazio applicabile ai suoi prodotti, compresi i pezzi fusi di ghisa duttile.
- (24) Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione avanzata dalla parte interessata è stata respinta.

